

REGIONE TOSCANA
COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA

Quinta relazione annuale sull'attività svolta (1 aprile 2014 – 31 marzo 2015)

La presente relazione si riferisce al periodo di attività del Collegio di Garanzia che va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015. Verrà trasmessa al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art 16 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di Garanzia).

In data 24 settembre 2014 si è svolta la prima seduta del Collegio, relativamente al periodo di tempo in esame.

E' pervenuta al Presidente del Collegio di garanzia statutaria, in data 15 settembre 2014, una richiesta di valutazione della conformità allo Statuto della proposta di legge regionale n. 348/2014 (poi l. r. n. 38/2014 a. c.) avente ad oggetto "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale". La richiesta è stata presentata, ai sensi dell'art. 7 della l. r. n. 34/2008 e successive modifiche e integrazioni, da quattro presidenti di gruppi consiliari (Nuovo centro destra, Rifondazione comunista-comunisti italiani, Fratelli d'Italia, Unione di centro) e risulta pertanto conforme al comma 1 della predetta norma.

Il Collegio si è quindi riunito per esprimere il giudizio di legittimità statutaria sulla legge di cui sopra.

In particolare, il ricorso dei Consiglieri sostiene l'illegittimità dell'atto sotto i seguenti profili:

1. la previsione, eventuale, di un "listino bloccato", che si ritiene lesivo del principio di uguaglianza;
2. la disciplina della scheda elettorale, che si sostiene configurare un contesto grafico non chiaro;
3. la previsione di soglie di accesso ai seggi differenziate, che si ritengono lesive dell'uguaglianza del voto;
4. l'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali con un meccanismo di scarsa chiarezza, che si ritiene lesivo del principio di certezza del diritto.

Udita l'esauriente ed articolata esposizione della Relatrice, Professoressa M. Cristina Grisolia, Il Collegio affronta, con ampia e puntuale discussione gli argomenti come sopra indicati, che vengono poi sottoposti a singole votazioni.

Il Collegio esprime un giudizio positivo di legittimità statutaria sulla legge elettorale regionale, votando a maggioranza su ciascuno dei punti oggetto della pronuncia.

In data 4 febbraio 2015 si è svolta la seconda seduta del Collegio.

Con lettera del 26 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto al Collegio di Garanzia, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 "Costituzione e funzionamento del Collegio di Garanzia", di pronunciarsi su un quesito così formulato:

"se sia da ritenere legittima la previsione dell'art. 1 della pdl 399, che rinvia al 30 settembre 2015 il termine, già scaduto al 31 dicembre 2014, per la stipula delle convenzioni tra l'ASL e tutti i Comuni ovvero le unioni dei Comuni della zona distretto, per l'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le Società della salute."

Il Relatore, Dott. Giuseppe Adduci, Vicepresidente del Collegio, chiarisce preliminarmente che quello che il Collegio è chiamato a pronunciare non è un giudizio di conformità statutaria, bensì un parere. L'articolo 14 bis della LR 34/2008 attribuisce al Presidente del Consiglio Regionale la facoltà di chiedere pareri "su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie ed all'esercizio delle funzioni consiliari". Il parere richiesto verte sulla legittimità di una proposta di legge regionale. E, dato che il quesito non è su aspetti procedurali della proposta stessa, ma sul suo

contenuto, deve intendersi riferito alla legge che verrebbe posta ove la pdl venisse approvata. Legittimità che, non trattandosi –come si è ora detto- di un giudizio formale di conformità allo Statuto, bensì dell'espressione di un parere, dovrà essere esaminata non limitatamente alla legittimità statutaria, ma anche sotto il profilo costituzionale.

Il Relatore esamina ed illustra il quesito sottoposto al Collegio, concludendo che la dilazione dei termini non configura irretroattività della legge e che non si ravvisa alcun profilo di illegittimità statutaria o costituzionale dell'atto esaminato. In tal senso si pronuncia il Collegio, con voto a maggioranza.

Il Collegio evidenzia la collaborazione della struttura di Segreteria, che ha reso possibile l'organizzazione delle sedute di cui sopra, nonché la relativa istruttoria e, conseguentemente, la tempestività delle pronunce.